



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N° 27 del 28-03-2018

Oggetto: Utilizzo temporaneo dipendente Comune dell'aquila Roberto Tomei ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004. Proroga.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 18:05, nella casa comunale. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

PELOSI MAURIZIO	SINDACO	P
PUCCI FRANCO	ASSESSORE	P
FULVIMARI DANIELE	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BUEMI Maria Elena;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PELOSI MAURIZIO Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità Tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 28-03-18

Il Responsabile del servizio
F.to BUEMI Maria Elena

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla **regolarita' contabile** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 28-03-18

Il Responsabile del servizio
F.to LAURENZI FABIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota prot. n. 1227 del 17.03.2018, il Sindaco del Comune di Capitignano, in considerazione del permanere dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dall'agosto 2016, ha richiesto al Comune dell'Aquila di poter continuare ad avvalersi, fino al 31/12/2018, della collaborazione del geometra Roberto Tomei, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per 12 ore settimanali al di fuori dell'orario d'obbligo;

PRESO ATTO dell'autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Aquila;

VISTO l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che autorizza i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

DATO ATTO che il Comune di Capitignano ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto che la *ratio* della norma è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;

VISTO il parere del Consiglio di Stato (Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005) in base al quale la disposizione in parola, quale fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce nel suo ambito di efficacia una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'articolo 53, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001;

VISTO il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della legge n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione;

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Capitignano da parte del dipendente interessato:

- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano;
- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti - di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

DATO ATTO che il dipendente ha un contratto a tempo pieno ed indeterminato;

DATO ATTO che aggiungendo le 12 ore a quelle effettuate dal dipendente Geom. Roberto Tomei lo stesso non supera il limite massimo delle 48 ore settimanali previste dalla normativa;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

con voti unanimi legalmente resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- **DI PROROGARE**, fino al 31/12/2018, la collaborazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria per il 2005 (311/2004), del Geom. Roberto Tomei, categoria C1, dipendente del Comune dell'Aquila, per 12 ore settimanali al di fuori dell'orario d'obbligo;
- **DI COMUNICARE** la presente deliberazione al dipendente Geom. Roberto Tomei ed al Sindaco del Comune di L'Aquila ed al responsabile dell'Ufficio Finanziario per il seguito di competenza;

Successivamente la Giunta con separata votazione unanime,

D E L I B E R A

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'Art. 134 del D. Lvo. n° 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BUEMI Maria Elena

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 18-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BUEMI Maria Elena

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 18-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BUEMI Maria Elena